

**TRIBUNALE DI PARMA**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

N. 4529/2019 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N. .../2019 R.G. promossa da:

X (c.f. \*\*\*), con l'avv...., giusta procura in atti, attrice/opponente,

**contro**

Y (c.f. \*\*\*), con l'avv...., giusta procura in atti, convenuto opposto,

**in punto:** opposizione a precetto ex art. 615 comma primo c.p.c.

**CONCLUSIONI**

Conclusioni dell'attrice:

*"Con il presente scritto si ribadiscono le istanze e le conclusioni già formulate negli atti in precedenza depositati. Tutto ciò premesso si richiamano le seguenti conclusioni in via principale in ragione dell'avvenuto pagamento dichiarare cessata la materia del contendere, in subordine, nel caso di prosecuzione del giudizio, in accoglimento della proposta opposizione accertare e dichiarare l'illegittimità ed erroneità del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata. Con vittoria di spese di lite".*

Conclusioni del convenuto:

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, con le declaratorie del caso e di legge, respingere l'opposizione a precetto proposta da X in quanto inammissibile, improcedibile, infondata per i motivi di cui in narrativa o come meglio e condannare l'opponente alla piena rifusione delle spese di lite. In caso di accoglimento della domanda avversaria di declaratoria di cessazione della materia del contendere, condannare comunque parte opponente al pagamento delle spese di lite secondo il principio di soccombenza virtuale. L'Avv. ...chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito della comparsa conclusione e delle eventuali note di replica".*

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione depositato in data 24.10.2019 la sig.ra X promuoveva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole dall'ex marito sig. Y, chiedendo, in via preliminare, "la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di omologa depositato il 21.06.17, munita di formula esecutiva il 6.11.2018, nella causa per separazione consensuale n° .../2017 R.G." e, nel merito, di accertare l'insussistenza in capo al precettante del diritto di procedere ad esecuzione forzata, nonché, in via subordinata, ridurre il quantum debeatur alla somma di € 2.576,85, eccedendo in compensazione le somme a lei dovute dal sig. Y a titolo di spese straordinarie e di mantenimento della figlia, ammontanti ad € 13.433,76, nonché allegando il pagamento di € 4.989,39 ed offrendosi di pagare l'importo residuo del precetto, pari ad € 2.576,85.

Costituendosi in giudizio, il sig. Y chiedeva il rigetto dell'opposizione, assumendo di non essere debitore della sig.ra X a titolo di spese straordinarie per la figlia, posto che alcune di esse non erano state concordate tra le parti come invece prevedeva il decreto di omologa, mentre altre erano da considerarsi mere spese ordinarie (pertanto gravanti in toto sul genitore che le aveva sostenute).

Con ordinanza del 04/02/2020 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.

La causa veniva istruita solo documentalmente; in particolare, in sede di seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., la difesa di parte attrice allegava l'avvenuto pagamento della somma precettata, chiedendo quindi dichiararsi cessata la materia del contendere e articolando, in via subordinata, prova per testi.


All'udienza del 02/02/2022, tenutasi con modalità cartolare ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020, come convertito della legge n. 77/2020, venivano precisate le conclusioni con assegnazione, all'esito, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento assunto fuori udienza.

L'esecuzione del pagamento della somma precettata ad opera di parte attrice ha portata dirimente in quanto, avendo soddisfatto la pretesa creditoria azionata, impone di dichiararsi cessata la materia del contendere.

Tuttavia, poiché ciascuna parte ha insistito per la liquidazione delle spese di lite a proprio favore, occorre accertare la c.d. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 3148/2016).

Come emerso dalla ricostruzione in fatti e dalle allegazioni in atti, tra le due parti in causa sussistono reciproche posizioni debitorie e creditorie, che trovano il loro fondamento nel decreto di omologa del Tribunale di Parma depositato il 21/06/2017.

In particolare, lo stesso prevede i seguenti obblighi contributivi in capo all'ing. Y:

- versamento di euro 200,00 a decorrere da gennaio 2018 a titolo di mantenimento per la figlia 
- contributo nella misura del 50% alle spese extrascolastiche, mediche, ricreative e sportive sostenute per la figlia previa esibizione fiscalmente valida da parte della sig.ra X, previo accordo tra le parti;

- contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie quali mediche, ricreative, culturali e ludiche nel periodo intercorrente fra la firma dell'accordo di separazione consensuale fino al 31/12/2017, con la sola esclusione delle spese scolastiche;

nonché il seguente obbligo in capo alla dott.ssa X:

- ai fini dello scioglimento della comunione e passaggio di proprietà a suo favore dell'immobile adibito a casa coniugale, il versamento dell'importo di euro 35.000,00, liquidati dal mese di gennaio 2018, con rate di euro 1.000,00 mensili.

A fronte delle rispettive ed asserite posizioni di debito/credito, le parti compensavano (seppur quantificandole in modo differente) quanto ancora dovuto dalla dott.ssa X all'ing. Y per l'ex casa coniugale, con quanto da questi non versato per il mantenimento della figlia.

Come anticipato nell'ordinanza del 04/02/2020, in relazione a quanto dovuto dai genitori per il mantenimento dei figli, la giurisprudenza di legittimità, peraltro già richiamata in precedenti di questo Tribunale, ha da tempo chiarito che "Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C., confermando l'ordinanza di merito, ha ritenuto l'inadempimento del coniuge onerato, che aveva operato una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in favore dei figli e il proprio credito per rate di mutuo)" (cfr. Cass. 23569/2016).

L'impossibilità, pertanto, di compensare quanto dovuto dall'ing. Y alla dott.ssa X per il mantenimento della figlia con quanto dovuto da quest'ultima per il passaggio di proprietà della quota dell'ex casa coniugale avrebbe determinato il rigetto dell'opposizione.

Tuttavia, considerato che entrambe le parti sono incorse nel medesimo errore di diritto (risultando irrilevante chi abbia operato per primo la compensazione) e l'incontestato inadempimento parziale (almeno al momento della notifica del precetto) dell'ing. Y al mantenimento della figlia, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. 4529/2019 R.G. promossa da X (c.f. \*\*\*) contro Y (c.f. \*\*\*), ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.

Parma, 24/05/2022

Il Giudice

dott. Irene Colladet